

CITTA' DI MONTEGROTTO TERME

Provincia di Padova

Rep. n.

**CONVENZIONE**

**Albo dei soggetti organizzatori e gestori dei Centri estivi per i bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - estate 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ..... del mese di ..... in Montegrotto Terme,

**TRA**

- il Comune di Montegrotto Terme – Settore Affari Generali, Servizi Sociali – Piazza Roma n. 1, Cod. Fisc. 80009590284 rappresentato dal Responsabile del Settore, Dott. Moreno Zuppa, di seguito denominato “Comune”
- Il Gestore ..... con sede a ..... in Via ..... P. I.V.A. .... - Cod. Fisc. ...., nella persona del legale rappresentante ..... nato a ..... il ....., in seguito denominato semplicemente “Gestore”

**PREMESSO**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22.02.2024, sono state definite le linee d'indirizzo per la realizzazione dei Centri Estivi a sostegno delle famiglie, dei bambini e ragazzi in fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;
- che detto provvedimento ha previsto che il Comune si faccia carico di agevolare i nuclei familiari nell'accesso alle strutture private che organizzano i Centri Estivi;
- che tale tipologia di servizi deve offrire le necessarie garanzie sia dal punto di vista organizzativo, che della qualità delle attività ludico-educative previste e deve impegnarsi ad iscrivere anche minori disabili;
- che a questo scopo è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la costituzione di un Albo comunale di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per bambini/e e ragazzi/e, nelle fasce di età per la frequenza della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado, con scadenza il giorno 15.03.2024;
- che il Gestore, avendo presentato richiesta in tempo utile e dichiarato il possesso dei requisiti richiesti, è stato inserito nell'Albo comunale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Adempimenti a carico del Gestore**

Il Gestore si impegna, nell'organizzazione e gestione del proprio Centro estivo previsto per l'estate 2024, a:

- ad utilizzare animatori maggiorenni, dotati delle necessarie attitudini e capacità, prevedendo il numero di animatori stabilito dalla normativa nazionale e regionale emanata per disciplinare i centri estivi per bambini e ragazzi;
- a rispettare tutte le norme e le linee guida in materia di gestione in sicurezza dei centri estivi, durante la realizzazione delle diverse attività;
- ad individuare un coordinatore responsabile con esperienza maturata in almeno due stagioni estive pregresse, che dovrà mantenere rapporti e contatti con l'Ufficio comunale di riferimento;
- a garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro degli ambienti utilizzati durante il centro estivo;
- a retribuire il personale assunto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
- ad ammettere i bambini e ragazzi senza alcuna discriminazione in relazione ad etnia, lingua, religione, ecc., nei limiti della capienza del centro;
- ad accogliere minori in condizioni svantaggiate (disabili, con disagio sociale e/o economico, ecc.);

- a garantire l'attivazione di adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti e per responsabilità civile verso terzi;
- a rispettare tutte le normative vigenti relative alle attività destinate ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
- se presente il servizio mensa, a rispettare la normativa HACCP e a prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;
- a dichiarare l'assenza/presenza di barriere architettoniche, per permettere l'accesso ai minori disabili;
- a prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività, anche mediante indagini di customer satisfaction, i cui risultati dovranno essere comunicati al Comune di Montegrotto Terme, se richiesti;
- ad avvisare il Comune per iscritto, in caso di mancata apertura del centro estivo rispetto alla previsione iniziale, almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo-settimana di attività, al fine di consentire al Comune di indirizzare i bambini ad altri centri estivi;

### **Art. 2 – Caratteristiche del Centro Estivo**

Il Gestore conferma che il Centro Estivo programmato per l'estate 2024 presenta tutte le caratteristiche dichiarate in sede di presentazione della domanda di inserimento nell'Albo, ovvero:

- una durata minima di 4 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso fra la chiusura delle scuole in giugno e la riapertura delle stesse in settembre 2024;
- una durata settimanale dal lunedì al venerdì e un orario minimo giornaliero di apertura: 6 ore continuative per i centri con servizio mensa, 4 ore continuative per i centri senza mensa;
- la conformità alle vigenti normative delle strutture dedicate ai centri estivi, relativamente all'agibilità, nonché in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità;
- una dettagliata **programmazione educativa**, che si qualifichi per il giusto equilibrio di attività ludiche, ricreative e sportive, diversificata nelle settimane di apertura e calibrata sulle esigenze delle diverse età dei bambini e dei ragazzi;
- la possibilità di scelta dell'orario di frequenza: solo mattutina (almeno 4 ore) ovvero, se previsto, per l'intera giornata (almeno 6 ore), con o senza il servizio mensa;
- una retta settimanale **non superiore ad € 125,00 I.V.A.** compresa, per la frequenza relativa all'intera giornata (almeno 6 ore) con il servizio mensa;
- una retta settimanale **non superiore ad € 100,00 I.V.A.** compresa, per la frequenza dell'intera giornata (almeno 6 ore) senza il servizio mensa oppure di mezza giornata pasto incluso;
- una retta settimanale **non superiore ad € 60,00 I.V.A.** compresa, per la frequenza solo mattutina (almeno 4 ore);
- si precisa che alla parte di retta sostenuta dal Comune dovrà corrispondere una eguale riduzione della tariffa chiesta alle famiglie, di cui ai punti precedenti;
- i predetti limiti massimi delle rette, tuttavia, potrebbero essere superati, previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, qualora particolari circostanze, locali o nazionali, o specifiche esigenze, oppure peculiari aspetti qualitativi, organizzativi o progettuali dell'offerta determinino un rilevante incremento dei costi.

### **Art. 3 – Impegni del Comune**

Il Comune nei confronti del Gestore si impegna a:

- promuovere le attività estive, includendo le peculiarità delle iniziative proposte da tutti i soggetti gestori, nel materiale informativo che verrà pubblicato nel sito web del Comune;
- concedere, nel caso in cui venga raccolto un numero di iscrizioni superiore alla capienza della sede disponibile, l'utilizzo di spazi presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Montegrotto Terme (previo parere favorevole del Dirigente Scolastico). Qualora pervengano più richieste per il medesimo plesso scolastico, la priorità verrà assegnata al Centro Estivo che avrà raccolto il maggior numero di iscrizioni, relative ai bambini/ragazzi residenti;

- concedere l'uso dello stemma del Comune di Montegrotto Terme, accompagnato dalla dicitura "Iscritto all'Albo comunale dei gestori dei centri estivi convenzionati" per pubblicizzare il proprio centro estivo;
- richiedere all'ULSS il personale per fornire l'assistenza per i disabili, entro i termini e con le modalità previste dall'U.L.S.S.;
- promuovere la frequenza dei minori RESIDENTI nel Comune, corrispondendo al soggetto gestore una quota della retta, pari ai seguenti importi:
  - € 40,00 a settimana per massimo 4 settimane per bambino, per la frequenza dell'intera giornata (almeno 6 ore, con mensa);
  - € 30,00 a settimana per massimo 4 settimane per bambino, per la frequenza dell'intera giornata senza servizio mensa oppure di mezza giornata con pasto incluso;
  - € 20,00 a settimana per massimo 4 settimane per bambino, per la frequenza di mezza giornata, senza servizio mensa;
- il suddetto contributo verrà concesso per la frequenza di TUTTI i bambini iscritti residenti nel Comune di Montegrotto Terme e dei bambini che, seppure non residenti, abbiano almeno uno dei due genitori regolarmente residente nel Comune, previa presentazione di fattura da parte del soggetto gestore;
- promuovere la frequenza dei centri estivi da parte dei minori con disagio sociale e/o economico segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Montegrotto Terme, mediante la corresponsione al soggetto gestore dell'INTERA retta dovuta per la frequenza di un n. massimo di 3 settimane.

**AVVERTENZA IMPORTANTE:** sarà cura dei singoli gestori dei Centri Estivi coordinarsi tra loro, per condividere in tempo reale, in apposito file digitale, le rispettive iscrizioni raccolte, allo scopo di non erogare a ciascun bambino tariffe agevolate per un numero superiore a 4 settimane.

#### **Art. 4 - Privacy**

Il Gestore dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata nel pieno rispetto Codice in materia di protezione dei dati personali al D. Lgs. 196/2003, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente necessarie all'espletamento delle attività connesse alla presente convenzione.

#### **Art. 5 - Corrispettivo**

Il Comune si impegna a corrispondere al Gestore, al termine delle attività estive e su richiesta documentata, il corrispettivo così composto:

- il conguaglio delle quote previste per la frequenza di ciascun minore residente come indicato al precedente art. 3,
- le tariffe intere relative all'inserimento degli utenti segnalati dai Servizi Sociali.

Almeno 10 giorni prima dell'invio della fattura, il Gestore ha l'obbligo di trasmettere al Comune l'elenco dettagliato degli utenti iscritti, con i dati anagrafici e il Comune di residenza degli stessi, le settimane di frequenza, gli orari di frequenza e le quote versate.

Tale elenco dovrà essere approvato per iscritto dal Comune prima dell'emissione della fattura.

Si precisa che in mancanza di tale documentazione, il Comune non darà luogo alla liquidazione della fattura.

Il Gestore può emettere una prima fattura, trascorse almeno due settimane di apertura del centro estivo, per un importo non superiore al 50% del corrispettivo dovuto per l'intera attività estiva prevista, idoneamente documentata.

Il Comune provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento della regolare documentazione contabile.

#### **Art. 6 - Modalità di pagamento e obblighi di Tracciabilità, ai sensi della L. 13.08.2010, n. 136**

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IBAN presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.a. ....

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Signor/a/i ....., nato/a a ....., il ..... codice fiscale .....

Il Gestore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

La mancata tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune.

#### **Art. 7- Regolarità contributiva**

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio.

A tal fine il Gestore dichiara:

- la condizione di regolarità ai fini del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità contributiva) rispetto agli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti contributivi e l'insussistenza di inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;  
oppure
- l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali sopra precisati, in quanto trattasi di Associazione di Volontariato (Legge n. 266/1991), di cui allega lo statuto e l'atto costitutivo.

#### **Art. 8 – Verifiche, sopralluoghi, contestazioni**

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, di operare verifiche e sopralluoghi, senza preavviso, rispetto a quanto dichiarato dal gestore all'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo e ai requisiti previsti dall'avviso pubblico. Inoltre il Comune effettuerà dei controlli sull'accoglienza di minori disabili. Dette verifiche potranno essere operate mediante sopralluoghi presso i Centri, contatti con le famiglie, ovvero prendendo visione dei registri di presenza e di tutta la documentazione del Gestore relativa alle attività del Centro Estivo.

Il Gestore per conseguenza è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al Centro Estivo da parte di incaricati del Comune ed a consegnare senza indugio la documentazione eventualmente richiesta.

Nel caso in cui le valutazioni diano luogo a contestazioni, queste saranno comunicate per iscritto al Gestore.

La convenzione si intenderà risolta di diritto, con conseguente assunzione di ogni altra azione di rivalsa da parte del Comune, qualora il Gestore si renda responsabile di:

- abbandono del servizio (salvo che per ragioni di forza maggiore);
- reiterate e notificate inadempienze degli impegni contenuti nella presente convenzione.

#### **Art. 9 – Responsabilità per danni**

Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, nell'espletamento dell'attività dei Centri Estivi. Risponderà pertanto direttamente dei danni che dovessero accadere a persone e/o cose, restando a proprio esclusivo carico qualsiasi risarcimento degli stessi. Dichiara di aver sottoscritto idonea polizza assicurativa per RCT e RCO n. .... con la Compagnia .....

#### **Art. 10 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata dalla data della stipula fino al giorno 13 settembre 2024. Dopo tale data decadrà senza necessità di ulteriori comunicazioni fra le parti.

#### **Art.- 11 - Controversie**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Gestore e l'Amministrazione comunale durante l'esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova.

**Art. 12 - Spese contrattuali**

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

Qualsiasi spesa ed onere inerente e conseguente il presente atto, è posta a carico del Gestore.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Gestore  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune  
Il Responsabile del Settore Affari Generali

.....

.....